

Decreto 7 gennaio 2009

Ministero dello sviluppo economico. Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas.

(GU n. 8 del 12-1-2009)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Viste le analisi svolte, per il periodo invernale 2007/2008, dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 (di seguito: il Comitato), che evidenziano, in ipotesi di inverno intermedio con temperature attese valutate su base statistica quarantennale, sia un ricorso totale allo stoccaggio di modulazione con rischio di ricorso allo stoccaggio strategico e conseguente riduzione della punta massima erogabile dal sistema di stoccaggi, sia la coerente necessità di adottare misure per accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta eccezionale che potrebbero verificarsi verso la fine dello stesso periodo invernale;

Considerata la situazione del sistema nazionale del gas derivante dall'incidente che ha causato in data 19 dicembre 2008 la messa fuori esercizio di una delle cinque condotte del gasdotto sottomarino TRANSMED che attraversando il Canale di Sicilia trasporta in Italia il gas proveniente dall'Algeria tramite la Tunisia;

Considerata la significativa riduzione dei quantitativi di gas importato dalla Russia determinatasi in esito al contenzioso in atto tra Gazprom e le società del gas ucraine;

Ritenuto necessario assicurare la disponibilità massima di gas di importazione nel periodo da gennaio a marzo 2009 per far fronte alla domanda di gas come potrebbe svilupparsi in tali mesi invernali;

Ritenuta necessaria ed urgente la tempestiva attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del periodo invernale in corso;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas

1. Con decorrenza dal 12 gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, ciascun utente titolare di capacità di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacità di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti l'anno termico 2008-2009, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, in funzione dei volumi massimi consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione, e tenuto conto della ridotta capacità massima di importazione al punto di entrata di Mazara del Vallo e delle possibili minori consegne di gas proveniente dalla Russia.

2. Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Dipartimento per la Competitività del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la Direzione) ed all'Autorità entro il 12 gennaio 2009 il piano delle importazioni

previste per il periodo di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al presente articolo.

3. La Direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di cui al comma 2 il controllo delle capacità di trasporto effettivamente richieste all'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento di allocazione per l'anno termico 2008-2009, sulla base dei contratti di importazione e delle autorizzazioni all'importazione rilasciate. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla stessa Direzione i dati relativi alle capacità richieste e conferite a ciascun utente, curandone l'aggiornamento.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico attualmente applicabili per la Procedura di emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, i quantitativi di gas che, al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:

a) una tolleranza del 2%;

b) contenuto energetico del gas importato;

c) eventuali cause di forza maggiore che, segnalate in consistenza e durata prevista e documentate all'impresa maggiore di trasporto ed alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico entro le 24 ore successive all'evento, abbiano ottenuto successiva validazione da parte del Ministero a seguito di verifica;

d) capacità effettivamente riacquistate da terzi, a seguito di messa a disposizione delle capacità non utilizzate, con adeguato preavviso, secondo le modalità di cui al comma 8 stabilite dall'Autorità;

e) nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in più punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della capacità conferita, purché le capacità non utilizzate nei singoli punti siano state riacquistate da terzi dopo essere state rese disponibili dai soggetti titolari su base interrompibile con adeguato preavviso, secondo le modalità di cui al comma 8 stabilite dall'Autorità, dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non importati per il mancato utilizzo della capacità conferita, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5.

5. Il corrispettivo nei casi di cui al comma 4 è determinato in misura pari al 20% del corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni di metri cubi non importati, pari al 50% dello stesso corrispettivo per i successivi volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per i restanti volumi.

6. Con riferimento al periodo invernale di cui al comma 1, il corrispettivo di cui al comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, citato al comma 5, può essere aggiornato dall'Autorità entro il 12 gennaio 2009.

7. Con deliberazione dell'Autorità sono disciplinate le modalità di versamento e di destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano ferme le disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.

8. L'Autorità, al fine di massimizzare l'utilizzo della capacità conferita, con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacità non utilizzate, incentivando per il periodo invernale di cui al comma 1 il riacquisto di capacità non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.

9. A partire dalla data di decorrenza della massimizzazione delle importazioni di cui al comma 1 e fino alla data di termine della stessa, in accordo con quanto stabilito dall'Autorità con deliberazioni in merito, è sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di uscita dalla rete verso gli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della capacità di iniezione negli stoccaggi di cui all'art. 15 comma 2 della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14 comma 16 della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorità.

10. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità, con decorrenza di cui al comma 1 è sospesa l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione, limitatamente al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacità di trasporto utile su base mensile.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. L'impresa maggiore di trasporto è incaricata della notifica del presente decreto ai soggetti titolari di capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale di trasporto, ai fini delle azioni di competenza.

2. Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto possono essere modificate o revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel corso del periodo invernale 2008-2009 di un andamento della domanda di gas naturale e dello svasso dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio in prospettiva tra fabbisogno e disponibilità di gas per il restante periodo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 2009

Il Ministro : Scajola